

Edizione di lunedì 16 Marzo 2020

VIDEO APPROFONDIMENTO

Le principali novità della settimana dal 9 al 15 marzo 2020

di **Lucia Recchioni**

DIRITTO SOCIETARIO

Assemblee e Cda in remoto con emergenza Coronavirus

di **Sandro Cerato**

IMPOSTE SUL REDDITO

Prorogata al 2020 la detrazione per il “bonus verde”

di **Giancarlo Grossi**

RISCOSSIONE

Ipoteca illegittima: gli strumenti di tutela per il contribuente

di **Angelo Ginex**

AGEVOLAZIONI

Card cultura spendibile per i 18enni del 2001

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

RASSEGNA RIVISTE

Preliminare di vendita di bene di provenienza donativa e pericolo di rivendica


di **Maria Chiara Guzzon**


VIDEO APPROFONDIMENTO

Le principali novità della settimana dal 9 al 15 marzo 2020


di Lucia Recchioni

1. Le principali novità della settimana dal 9 al 15 marzo 2020





Le principali novità
della settimana

START 

dal 9 al 15 marzo 2020

2. Assemblee societarie «a distanza»






Assemblee societarie
«a distanza»

START 

*Massima Consiglio Notarile Milano n. 187
dell'11.03.2020*

3. Comproprietà area fabbricabile: disciplina Imu



Comproprietà area
fabbricabile:
disciplina Imu

START 

Risoluzione Mef 2/DF del 10.03.2020

4. Autoriciclaggio e godimento personale del denaro



Autoriciclaggio e godimento
personale del denaro


START 

Corte di Cassazione, n. 9755/2020

DIRITTO SOCIETARIO

Assemblee e Cda in remoto con emergenza Coronavirus

di **Sandro Cerato**



Con l'emergenza Coronavirus **le assemblee e i consigli di amministrazione** possono tenersi mediante **mezzi di comunicazione** con riferimento a tutti i partecipanti alla riunione, compreso il Presidente, a condizione che **nel luogo in cui è stato convocato il consiglio di amministrazione o l'assemblea sia presente il Segretario** (ovvero il Notaio in caso di assemblea straordinaria).

È quanto emerge dalla lettura della recente **Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano** emanata in data 11 marzo in relazione al contenuto del [D.P.C.M. 08.03.2020](#), secondo cui, per far fronte all'emergenza Covid 19 *"sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto"*.

È bene ricordare, in primo luogo, che le disposizioni del codice civile (post riforma del diritto societario del 2003) prevedono che lo **statuto delle società possa consentire che le riunioni assembleari e quelle del consiglio di amministrazione** possano tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione.

In particolare, l'[articolo 2370, comma 4, cod. civ.](#) dispone che *"lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea"*.

Per quanto riguarda, invece, l'organo amministrativo, l'[articolo 2388, comma 1, secondo periodo, cod. civ.](#) stabilisce che *"lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione"*.

Nella prassi, gli **statuti delle società che hanno inserito la possibilità di tenere le riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione anche mediante "mezzi di telecomunicazione"** (che si esplicano in audio o videoconferenze) prevedono la necessità che il Presidente ed il Segretario si trovino nello stesso luogo.

In deroga a tale principio, l'indicazione contenuta nel [D.P.C.M. 08.03.2020](#), tenuto conto che è necessario in questo periodo evitare i contatti sociali e personali, consente di svolgere le riunioni assembleari e dell'organo amministrativo anche se il **Presidente ed il Segretario non si trovino nello stesso luogo** (e a prescindere dalla qualifica di tale ultimo soggetto, nel senso che l'apertura del Decreto riguarda sia le assemblee ordinarie sia quelle straordinarie).

È del tutto evidente che l'intervento dei Notai si rende quanto mai opportuno in questo periodo in cui si stanno avvicinando le **scadenze per l'approvazione dei progetti di bilancio da parte degli organi amministrativi, e, successivamente, dei bilanci da parte delle assemblee** (ferma restando la probabilità che un intervento normativo consenta uno slittamento "tout court" dei **termini ordinari di 120 e di 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio previsti dalla legge).

Come noto, lo **slittamento del termine ordinario** di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ai 180 giorni è consentito solamente in presenza di una clausola dello statuto e laddove ricorrano circostanze oggettive legate alla struttura o all'oggetto della società.

La Massima in commento è sicuramente utile in quanto evidenzia che le misure contenute nel [D.P.C.M. 08.03.2020](#) superano eventuali **mancanze dello statuto** (ossia della clausola che consenta le riunioni "non fisiche") ovvero clausole che richiedano la presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario.

Resta ovviamente aperta la questione di prevedere dei sistemi o delle procedure che consentano di garantire una **corretta identificazione delle persone che partecipano alla riunione in remoto**, soprattutto in quelle situazioni di società con molti soci o con diversi componenti dell'organo amministrativo (per i quali non sempre si ha una conoscenza diretta).

È usuale, in questi casi, fornire al socio o al componente dell'organo amministrativo un **codice da digitare** (sul telefono o all'interno di un programma *software*) al fine di poter garantire una corretta identificazione e presenza alla riunione.

Al contrario, **nelle società "familiari"** non si presentano particolari questioni, tenendo conto che il Presidente (o il Segretario) hanno una diretta conoscenza con i componenti degli organi sociali, ragione per cui sarà più facile l'identificazione degli stessi.

IMPOSTE SUL REDDITO

Prorogata al 2020 la detrazione per il “bonus verde”

di **Giancarlo Grossi**

Seminario di specializzazione

I REDDITI ESTERI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW

Scopri le sedi in programmazione >

Con la definitiva approvazione della Legge di conversione del c.d. **“Decreto milleproroghe”** (D.L. 162/2019 convertito in L. 8/2020), è stata disposta l'**estensione a tutto il 2020** della detrazione per il **“bonus verde”**.

L'**articolo 10** del citato decreto **estende all'anno 2020** la possibilità di fruire della detrazione per le spese sostenute per interventi di:

1. **“sistemazione a verde”** di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
2. **realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.**

La proroga riguarda soltanto il **periodo di fruibilità dell'agevolazione**; restano invariate le regole e le modalità di utilizzo della detrazione applicate negli anni precedenti (2018 e 2019), come illustrate dall'Agenzia delle Entrate nella [circolare 13/E/2019](#).

La norma di riferimento è l'[articolo 1, commi da 12 a 15, L. 205/2017](#) (Legge di bilancio per il 2018).

La detrazione spetta sempre nella **misura del 36%** delle spese sostenute, **nel limite massimo di 5.000 euro** per unità immobiliare residenziale, e **riguarda soltanto i soggetti Irpef**.

La detrazione complessivamente spettante va **ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento della spesa**. La detrazione massima fruibile per ciascun anno d'imposta ammonta quindi a **180 euro** (pari a 1/10 del 36% di 5.000 euro).

La detrazione spetta ai contribuenti che **possiedono o detengono**, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale vengono effettuati gli interventi. Sono pertanto ammessi al beneficio il **proprietario o nudo proprietario dell'immobile**; i **titolari di un diritto reale di godimento** sull'immobile; i **detentori dell'immobile** sulla base di un contratto di locazione o

comodato. La detrazione spetta altresì ai **familiari conviventi** del possessore o detentore.

Sotto il **profilo oggettivo**, la detrazione spetta anche per **interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali**. In tal caso la detrazione compete ai singoli condomini, nel limite della quota imputabile a ciascuno di essi.

La detrazione spetta per le opere che s'inseriscono in un **intervento complessivo**, relativo all'intero giardino o area, che riguardi la **"sistemazione a verde ex novo"** o il **"radicale rinnovamento dell'esistente"**. A tal proposito l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che risulta agevolabile **"l'intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione"**. Ne consegue che non possono fruire dell'agevolazione i **semplici acquisti di piante, arbusti o altro materiale, né gli interventi di manutenzione ordinaria periodica** dei giardini esistenti che non siano connessi ai suddetti interventi. Sono altresì esclusi dall'agevolazione i **lavori effettuati in economia**.

La detrazione è pertanto rivolta agli **interventi straordinari di sistemazione a verde**, con particolare riferimento alla fornitura e messa a dimora di piante ed arbusti di qualsiasi genere o tipo. Rientrano tra le spese ammesse in detrazione anche quelle sostenute per la **progettazione e manutenzione necessarie per l'esecuzione degli interventi**.

La [circolare 13/E/2019](#) considera altresì agevolabili la **realizzazione di fioriere e l'allestimento a verde di balconi e terrazzi**, purché si tratti di opere di **carattere permanente** e a condizione che si riferiscano **"ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali"**.

Qualora gli interventi vengano eseguiti su unità immobiliari residenziali **adibite promiscuamente** all'esercizio di arti o professioni, ovvero all'esercizio di attività commerciali, **la detrazione è ridotta al 50%**.

La detrazione, per la parte non fruita, viene trasferita agli aventi causa dell'originario beneficiario. In caso di **cessione dell'unità immobiliare** sulla quale sono stati eseguiti gli interventi agevolati, la detrazione non fruita passa in capo all'acquirente (persona fisica), salvo diverso accordo tra le parti; mentre, in caso di **decesso dell'avente diritto**, la detrazione non fruita si trasmette all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

La detrazione spetta a condizione che i **pagamenti** vengano effettuati con **mezzi che ne consentano la tracciabilità** e quindi non necessariamente con bonifico bancario.

I documenti di spesa dovranno riportare l'indicazione del **codice fiscale** del soggetto beneficiario e contenere una **descrizione dell'intervento** che ne consenta la riconducibilità tra quelli agevolabili.

Si rimanda alla [circolare 13/E/2019](#) per ulteriori approfondimenti sul tema.

RISCOSSIONE

Ipoteca illegittima: gli strumenti di tutela per il contribuente

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

LE NOVITÀ DELLE VERIFICHE FISCALI E GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI

Scopri le sedi in programmazione >

Secondo quanto previsto dall'[articolo 77 D.P.R. 602/1973](#), decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o 90 giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo, l'Agente della Riscossione può procedere all'**iscrizione di ipoteca** sugli immobili del contribuente o dei coobbligati, per un importo pari al doppio della somma complessiva per la quale si procede.

A tal fine, è però necessario che l'Agente della Riscossione notifichi al proprietario dell'immobile una **comunicazione preventiva** contenente l'avviso che, in difetto del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà iscritta l'ipoteca esattoriale.

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate dal **D.L. 16/2012**, l'ipoteca **non** può essere **iscritta** per **debiti sino ad euro 20.000,00**.

In linea generale, i **vizi** che determinano l'**illegittimità** dell'ipoteca sono:

- il mancato decorso del termine dilatorio di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o di 90 giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo (Cfr., [Cassazione, ordinanza n. 23050/2016](#));
- la mancata notifica della comunicazione preventiva (Cfr., [Cassazione, sentenza n. 5577/2019](#));
- il difetto di motivazione (Cfr., [Cassazione, ordinanza n. 24258/2014](#));
- l'assenza dell'indicazione del responsabile del procedimento (Cfr., [Cassazione, sentenza n. 30016/2018](#));
- l'omessa o irrituale notifica della cartella di pagamento/accertamento ([Cassazione, ordinanza n. 22159/2017](#));
- il mancato rispetto dei limiti previsti dalla legge, quindi credito tutelato inferiore a 20.000,00 euro (Cfr., [UU. sentenza n. 5771/2012](#));
- la sproporzione rispetto al credito per cui si procede (Cfr., [SS.UU. sentenza n. 19667/2014](#)).

Ciò detto, non vi è dubbio che dalla **illegittima iscrizione** di ipoteca possa derivare un **danno** per il contribuente, il quale potrà quindi agire in sede giudiziale al fine di ottenere il ristoro di quanto ingiustamente patito.

Più precisamente, il contribuente potrà impugnare l'ipoteca dinanzi al giudice tributario, al fine di far valere non solo il **vizio di illegittimità dell'iscrizione**, ma anche la **responsabilità processuale aggravata** di cui all'[articolo 96 c.p.c.](#), detta anche da **"lite temeraria"** o da **"danno processuale"**.

Detta norma, applicabile al processo tributario in virtù del generale richiamo contenuto all'[articolo 1 D.Lgs. 546/1992](#), stabilisce che: «1. *Se risulta che la parte soccombente ha **agito con mala fede o colpa grave**, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, con sentenza.* 2. *Il giudice che accerta **l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare**, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha **agito senza la normale prudenza**. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente».*

Quindi, il contribuente potrà chiedere la condanna dell'Agente della Riscossione per responsabilità processuale aggravata, qualora concorrano, congiuntamente, i seguenti requisiti: la **totale soccombenza** della parte; l'aver **agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave**; l'aver causato un **danno concreto ed effettivo**, che deve essere quantificato dal contribuente.

Inoltre, sempre l'[articolo 96 c.p.c.](#) prevede che: «*In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una **somma equitativamente determinata***».

Proprio quest'ultima previsione, ritenuta applicabile – così come la precedente – nel processo tributario dalla stessa Agenzia delle Entrate (Cfr., [circolare AdE 17/E/2010](#)), è stata più volte applicata dai giudici per dichiarare la **nullità delle iscrizioni di ipoteca viziate** (Cfr., **CTR Toscana sentenza n. 257/2011**; **CTP Torino sentenza n. 83/2010**).

Da ultimo, il contribuente può anche rivolgersi al **giudice ordinario**, in presenza dei presupposti di legge, al fine di ottenere la condanna dell'Agente della Riscossione al **risarcimento da fatto illecito** ex [articolo 2043 cod. civ.](#).

In tal caso, è necessario, innanzitutto, dimostrare la **colpa** dell'Agente della Riscossione e, poi, il **nesso di causalità** tra la sua condotta ed il verificarsi del danno, che, comunque, deve essere quantificato.

Sul punto, le **Sezioni Unite**, con [sentenza n. 11379/2016](#), hanno chiarito che: «*In tema di riscossione tributaria, la **domanda risarcitoria** proposta verso il concessionario per illecita iscrizione*

*d'ipoteca esattoriale in fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'articolo 35, comma 26 quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, **non può essere respinta dal giudice ordinario** a ragione della devoluzione al giudice tributario della pretesa a cautela della quale l'ipoteca è stata iscritta, poiché tale pretesa è solo il **presupposto di legittimità** della condotta del concessionario e riguarda una **questione pregiudiziale conoscibile dal giudice ordinario**, cui è devoluta la domanda principale risarcitoria».*

Ad oggi, quindi, il contribuente può utilizzare **due strumenti di tutela** per far valere il danno derivante da una iscrizione illegittima, nel momento in cui propone ricorso avverso detto atto dinanzi alla competente **Commissione tributaria**: la condanna al risarcimento da **"lite temeraria"** e la condanna ad una **somma determinata secondo equità** dal giudice.

AGEVOLAZIONI

Card cultura spendibile per i 18enni del 2001

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



È spendibile dallo scorso **5 marzo** il **bonus cultura di 500 euro**, per i giovani che **nel 2019 hanno compiuto 18 anni**.

Di cosa si tratta? La **Legge di bilancio 2019** ([articolo 1, comma 604, L. 145/2018v](#)), al fine di promuovere la cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che **hanno compiuto diciotto anni di età nel 2019 (quindi i nati nel 2001)**, assegna una **Carta elettronica utilizzabile per acquistare**:

1. biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
2. **libri**;
3. **titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali**;
4. musica registrata;
5. corsi di musica;
6. corsi di teatro;
7. **corsi di lingua straniera**;
8. prodotti dell'editoria audiovisiva.

Con il [decreto 177 del 24.12.2019](#) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2020) sono state **definite le disposizioni per l'utilizzo della carta elettronica cultura**: gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, oltre ai **criteri** e le **modalità di attribuzione della Carta**.

Il valore nominale di ciascuna carta è **pari all'importo di 500 euro** ed è utilizzabile **in forma di applicazione informatica**, tramite accesso alla rete Internet.

I beneficiari devono **registrarsi sulla piattaforma informatica dedicata**, attiva all'indirizzo <https://www.18app.italia.it/> entro il **31 agosto 2020**.

I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il **Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (Spid)**, gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale su <https://www.spid.gov.it/>.

A tal fine, gli interessati possono richiedere l'attribuzione della identità digitale ai sensi del [D.P.C.M. 24.10.2014](#), con **diverse modalità di riconoscimento** (di persona, via *web* o *online*) **scegliendo tra i vari provider disponibili**. Gli *Identity Provider* forniscono diverse modalità di registrazione gratuitamente (o a pagamento) e i rispettivi SPID hanno diversi livelli di sicurezza.

L'applicazione prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di **buoni di spesa elettronici, con codice identificativo**, associati ad un **acquisto di uno dei beni o servizi consentiti**. Ciascun buono di spesa è **individuale e nominativo** e può essere speso esclusivamente dal beneficiario registrato. È il beneficiario stesso che genera i buoni spesa, inserendo i dati richiesti sulla piattaforma elettronica. I buoni possono anche essere stampati.

Le somme assegnate con la Carta **non costituiscono reddito imponibile per il beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee)**.

La Carta è **utilizzabile, entro e non oltre il 28 febbraio 2021**, da parte dei beneficiari per acquisti **presso le strutture e gli esercizi convenzionati** consultabili sulla piattaforma informatica dedicata (app18).

Ai fini dell'**inserimento nell'elenco a cura del Mibact**, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli **esercizi interessati si registrano, entro e non oltre il 31 agosto 2020**, sulla stessa piattaforma. La registrazione, che avviene tramite l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate (Fisconline/Entratel), prevede l'indicazione della partita Iva, del codice ATECO dell'attività prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attività, della tipologia di beni e servizi, la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti nonché l'accettazione delle condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione.

L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, **di accettazione dei buoni di spesa**, nonché l'obbligo della tenuta di un **apposito "registro vendite"**.

L'utilizzo dei buoni determina la riduzione, pari all'importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario. **I buoni di spesa generati, ma non spesi, non determinano variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario.**

A seguito dell'accettazione del buono di spesa al momento dell'acquisto è riconosciuto un credito di pari importo al soggetto commerciale registrato, che ha ricevuto il buono di spesa medesimo. Il credito è registrato nell'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata. **In seguito ad emissione di fattura elettronica il soggetto ottiene l'accredito di un importo pari a**

quello del credito maturato. A tal fine, Consap, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della Pubblica Amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.

Il Mibac vigila sul corretto funzionamento della Carta e può provvedere, in caso di **eventuali usi difformi** o di **violazioni**, alla **disattivazione della Carta di uno dei beneficiari** o alla **cancellazione dall'elenco di una struttura**, di un'impresa o di un esercizio commerciale ammessi, **fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.**

Nella Legge di bilancio 2020 ([articolo 1, comma 357, L. 160/2019](#)) **il bonus cultura è stato riconfermato** (con stanziamenti inferiori) **per i giovani che compiranno 18 anni nel 2020;** l'utilizzo è **subordinato all'approvazione dell'apposito decreto attuativo**, che avverrà verosimilmente tra un anno.

RASSEGNA RIVISTE

Preliminare di vendita di bene di provenienza donativa e pericolo di rivendica

di **Maria Chiara Guzzon**



RIVISTA PER LA CONSULENZA IN AGRICOLTURA
Mensile di aggiornamento ed approfondimento in materia societaria, fiscale e giuslavoristica

IN OFFERTA PER TE € 117,00 + IVA 4% anziché € 180,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA

Articolo tratto da “Rivista per la consulenza in agricoltura n. 46/2020?”

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 32694/2019, è tornata a occuparsi del preliminare di compravendita di un immobile avente provenienza donativa non acclarata dal promittente venditore nel preliminare stesso.

Nel caso di specie, il promissario acquirente si era rifiutato di addivenire alla stipula del contratto definitivo chiedendo l'annullamento del preliminare e, in via subordinata, l'accertamento del fatto che egli aveva esercitato legittimamente il diritto di recesso ex articolo 1385, cod. civ..

La Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, afferma che “la provenienza del bene da donazione, anche se non comporta per sé stessa un pericolo concreto e attuale di perdita del bene, tale da abilitare il promissario ad avvalersi del rimedio di cui all'articolo 1481, è comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell'acquisto programmato con il preliminare. In quanto tale essa non può essere taciuta dal promittente venditore, pena la possibilità che il promissario acquirente, ignaro della provenienza, possa rifiutare la stipula del contratto definitivo, avvalendosi del rimedio generale dell'articolo 1460, cod. civ., se ne ricorrono gli estremi”.

Tale sentenza offre l'occasione per fare, senza alcuna pretesa di esaustività, il punto in materia di circolazione di immobili aventi provenienza donativa. [Continua a leggere...](#)

[**VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>**](#)

[**Segue il SOMMARIO di “Rivista per la consulenza in agricoltura n. 46/2020?”**](#)

Normativa e prassi in sintesi

Contrattualistica

Preliminare di vendita di bene di provenienza donativa e pericolo di rivendica *di Maria Chiara Guzzon*

Il contratto di rete in agricoltura *di Samuele Cantini*

Fiscalità agricola

Ultimi anni di esenzione Irpef per Iap e coltivatori diretti *di Maria Cavaliere*

Le vendite a distanza del vino nell'UE e i connessi profili Iva e accise *di Silvio Rivetti e Alberto Tealdi*

Anche ai soci di società di persone spettano le agevolazioni ai fini Imu *di Dario Bigoni*

Finanza verde

Il supporto agli investimenti delle imprese agricole nella Legge di Bilancio 2020 *di Fabrizio Rosatella*

Lavoro & previdenza

Il bando Isi 2019: dal 16 aprile avvio della procedura informatica per la compilazione dell'istanza *di Francesco Bosetti*

Adempimenti

Anche l'olio, come il vino, ha il suo turismo dedicato: gli adempimenti *di Tiziana Di Gangi*

Il caso risolto

Per lo scioglimento della Snc agricola è necessario l'atto notarile *di Alberto Rocchi*

Osservatorio